

Spett.
Ufficio Territoriale di Conciliazione c/o
Ufficio IX – Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
P.za Guidiccioni, n. 2
55100 LUCCA

A mezzo pec: usplu@postacert.istruzione.it

**OGGETTO: RICHIESTA TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX CC.N.L.
CONCILIAZIONE 2001-2003 COMPARTO SCUOLA COME RICHIAMATO DALL'ART.
130 C.C.N.L. SCUOLA 2002-2005**

La sottoscritta Di Nardo Giovanna, nata a Villa Collemandina (LU) il 14.08.1966, DNR GNN 66M 54L 926N, residente in Viareggio, via Monte Pisanino, n. 9 rappresentata e difesa nella presente procedura conciliativa dall'Avv. Stefano Leuzzi del Foro di Lucca, con studio in Lucca via per corte pucetto 147, pec. avv.stefanoleuzzi@pec.it, presso cui dovranno essere inviate tutte le comunicazioni.

PREMESSO CHE

- 1) L'istante è stata assunta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 01.09.2008 nei ruoli del personale docente classe di concorso A032, come insegnante di sostegno
- 2) L'istante è stata utilizzata negli a/s 2012/2013 e 2013-2014 presso le scuole superiori, sempre per il sostegno.
- 3) Dal 01.09.2014 l'istante ha ottenuto il passaggio di ruolo nella A031.
- 4) Con la pubblicazione della l. 107/2015 sono state indette operazioni straordinarie di mobilità anche ad eccezione del vincolo triennale di permanenza sulla sede.
- 5) Nulla veniva detto in riferimento ai vincoli degli insegnante di sostegno
- 6) L'Istante presentava domanda di mobilità per la classe di concorso A031 sulla materia – posto comune e, successivamente sul sostegno, ma la domanda veniva rigettata per ritenuta assenza di requisito del vincolo quinquennale.
- 7) Dal prossimo anno scolastico verrà soppressa la A031.
- 8) Ad oggi, non essendo stata pubblicata la graduatoria, non risultano controinteressati né soggetti che possano essere danneggiati dall'accoglimento delle presenti domande.

CONSIDERATO CHE

- La l. 107/15 ha previsto una operazione di mobilità eccezionale del personale docente neo assunto, ad eccezione del personale docente su sostegno

Nella legge 107, per la mobilità straordinaria prevista nel comma 108, viene stabilita, infatti, una deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo, ma nessuna deroga viene prevista per il vincolo quinquennale sul sostegno

Tal previsione configge con l'art. 3 e l'art. 4 Cost. impendendo l'accesso a posto di lavoro con evidente disparità di trattamento.

Altresì la disparità di trattamento è evidenziata dal fatto che la mobilità è concessa anche a coloro che hanno meno di 5 anni di ruolo nel sostegno laddove abbiano anche anni di servizio con contratti a termine come riconosciuto da plurimi provvedimenti giudiziari (si vedano Trib. La Spezia Ord. 1248 del 25.03.2016; trib. Milano ord. 8805 del 25.03.2016).

Infatti la Direttiva 99/70/CE prevede con il principio di non discriminazione (clausola 4) che:

1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

...

4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.

Quindi i contratti a termine si computano al fini del vincolo del quinquennio.

Di converso laddove un neo immesso in ruolo sulla scuola media abbia svolto contratti precari sul sostegno sulla scuola superiore per 4 anni ottiene di partecipare alle operazioni di mobilità, operazioni che invece escludono colui come il caso di specie, che ha ben 12 anni di sostegno con un passaggio di ruolo, che nulla modifica in punto di didattica.

Sostanzialmente si pone in essere una discriminazione tra chi effettua un passaggio di ruolo (in realtà solo "formale" da un punto di vista della docenza trattandosi sempre di sostegno), quindi con plurima esperienza professionale e chi invece, da precario, computando il servizio a tempo determinato su scuole di grado diverse, con quello di ruolo, ottiene il superamento del vincolo.

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Di Nardo Giovanna

CHIEDE

l'esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art.1 del contratto collettivo nazionale di conciliazione comparto scuola, così come richiamato dall'art. 130 C.C.N.L. Comparto scuola 2002-2005 al fine di ottenere **l'inserimento nelle graduatorie per le operazioni di mobilità per l'a.s. 2015/2016** al fine di ottenere la mobilità sulla classe di concorso A031 – sulla materia, come richiesta presso il Liceo Artistico Passaglia.

- La presente richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione vale anche agli effetti dell'interruzione della prescrizione e sospende per tutta la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi di ogni termine di decadenza.

Lucca, li 22.06.2016

Di Nardo Giovanna

.....

Per l'assistenza,
Avv. Stefano Leuzzi

.....